



COMUNE DI BROSSASCO

- PROVINCIA DI CUNEO -

P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN)

Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 – P.IVA/C.F.:00523760049

<http://www.comune.brossasco.cn.it>

e-mail: segreteria@comune.brossasco.cn.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27

OGGETTO: TARI ANNO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE E DETERMINAZIONE MISURE EMERGENZIALI IN RELAZIONE A PANDEMIA COVID-19

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventotto**, del mese di **luglio**, alle ore **20:30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
AMORISCO Paolo	Sindaco	X	
BONO Roberto	Vice Sindaco	X	
RIBODETTI Patrick	Consigliere	X	
BEOLETTO Maurizio	Consigliere	X	
GIUSIANO Loredana	Consigliere	X	
REYNAUDO Mauro Luigi	Consigliere	X	
RINAUDO Romina	Consigliere		X
BIANCO Bartolomeo	Consigliere	X	
MARTINO Nadia	Consigliere		X
RINAUDO Domenico	Consigliere	X	
MORI Silvano	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **PEZZINI dr.ssa Roberta**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, legge 147/2013;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: *«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Visto il comma 5 dell'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: *«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»;*

Visto l'art. 9-bis del D.L. “*Sostegni Bis*” che ha prorogato al 31 Luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l'anno 2021

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’* (lett. f); o “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h); o “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*”;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021*”, e in particolare l'art. 6, rubricato “*Procedure di approvazione*”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato”... “*dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...*”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...*verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...*”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*”;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18/06/2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto dal Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente C.S.E.A;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Esaminate inoltre le “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “*Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda*

cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Precisato che i criteri generali per la determinazione delle tariffe risultano essere i seguenti:

- copertura del 100% dei costi del servizio con il gettito della tariffa;
- incidenza delle utenze domestiche e non domestiche;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica generata dal contagio da COVID-19, l'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, può supportare le utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che locale,

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Richiamato l'art. 6 del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), che consente agli enti locali di concedere riduzioni TARI;

Visto l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a seguito dell'emergenza COVID-19, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche.

Dato atto che i Comuni possono finanziare le riduzioni di cui sopra, eccedenti l'importo del fondo assegnato dall'art. 6, utilizzando risorse proprie di bilancio, ovvero la quota non impegnata del fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito tari, confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione, così come già evidenziato dalla Faq n. 11 della Ragioneria Generale dello Stato del 21.01.2021

Considerato che:

- con decreto del 24 Giugno 2021, è stato effettuato il riparto del Fondo di cui all'art.6 co.1 del D.L. 25 Maggio 2021 n.73, e che il Comune di Brossasco è risultato assegnatario di un contributo pari a

€ 3.375,12 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, o della TARI corrispettivo, ad alcune categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- con decreto del 24 Giugno 2021 è stato approvato il riparto del Fondo di cui all'art.53 co.1 del D.L. 25 Maggio 2021 n.73, finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, che assegna al Comune di Brossasco un contributo di € 7.480,29;

Ritenuto opportuno introdurre interventi agevolativi in favore delle utenze non domestiche che durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 sono state interessate dalle chiusure e dalle restrizioni nell'esercizio delle loro attività, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti e precisamente:

- riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per le attività economiche che sono state interessate dalle chiusure e dalle restrizioni nell'esercizio delle loro attività rientranti nelle seguenti categorie: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticceria, gelaterie, palestre, musei, cinema, estetisti, parrucchieri;

Ritenuto inoltre che è intenzione dell'Amministrazione procedere ad introdurre interventi in favore delle utenze domestiche volte ad alleviare gli effetti negativi del Covid riconoscendo la riduzione del 100% della tariffa Tari (sia per la parte variabile che fissa) alle famiglie che risultano già beneficiarie dei buoni spesa alimentari durante tutto il periodo dell'emergenza sanitaria a valere sul fondo di cui all'art.53 co.1 del D.L. 25 Maggio 2021 n.73;

Dare atto infine che per la parte residuale dei suddetti contributi non utilizzati possa procedersi ad una riduzione percentuale della sola parte variabile per le utenze domestiche di nuclei familiari numerosi (uguali o superiori ai 4 componenti) e ad una riduzione percentuale della parte variabile delle utenze non domestiche, fino ad esaurimento fondi;

Tali riduzioni verranno applicate in automatico (senza istanza di parte) e trovano copertura nei contributi art. 6 co.1 e art.53 co.1 del D.L. 25 Maggio 2021 n.73;

Atteso che le agevolazioni sopra indicate che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi delle utenze TARI domestiche e non domestiche e che le stesse saranno finanziate con i contributi COVID;

Dato atto che per quanto concerne le misure agevolative in esso contenute il presente provvedimento assume valenza regolamentare e, pertanto, viene richiesto il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.49, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Aperta la discussione, il Consigliere Mori dichiara che voterà contrario in quanto è troppo elevata la percentuale a carico delle utenze domestiche, rispetto a quelle a carico della attività produttive.

Con n. 7 voti favorevoli e n.2 contrari (Rinaudo Domenico e Mori Silvano) , astenuti 0 resi per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato A) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

3) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5%;

4) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30 settembre 2021;
- seconda rata: 30 novembre 2021 stante il disposto dell'art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del DL 30/04/2019 n. 34 convertito dalla L. 58/2019; con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2021;

5) Di stabilire per le motivazioni in premessa indicate, solo per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni:

Utenze non domestiche:

- riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per le attività economiche che sono state interessate dalle chiusure e dalle restrizioni nell'esercizio delle loro attività rientranti nelle seguenti categorie: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticceria, gelaterie, palestre, musei, cinema, estetisti, parrucchieri;

Utenze domestiche:

- riduzione del 100% della tariffa Tari (sia per la parte variabile che fissa) alle famiglie che risultano già beneficiarie dei buoni spesa alimentari durante tutto il periodo dell'emergenza sanitaria;

6) di dare atto che per la parte residuale dei suddetti contributi eventualmente non utilizzati possa procedersi:

- ad una riduzione percentuale della sola parte variabile per le utenze domestiche di nuclei familiari numerosi (uguali o superiori ai 4 componenti),
- ad una riduzione percentuale della parte variabile delle utenze non domestiche, il tutto fino ad esaurimento fondi;

Tali riduzioni verranno applicate in automatico (senza istanza di parte) e trovano copertura nei contributi art. 6 co.1 e art.53 co.1 del D.L. 25 Maggio 2021 n.73;

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

8) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: AMORISCO Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PEZZINI dr.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni consecutivi dal 04/08/2021 al 19/08/2021 ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

OPPOSIZIONI: _____

Li, 04/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PEZZINI dr.ssa Roberta

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	28/07/2021	F.to:AMORISCO Paolo
Regolarità tecnica	Favorevole	28/07/2021	F.to:AMORISCO Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 3°/4° comma del D.Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :PEZZINI dr.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, 04/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
PEZZINI dr.ssa Roberta